

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 1° Febbraio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Lo Piano Dr. Michele, Leoni Dr. Roberto, Patierno Dr. Antonio, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Bravi Dott. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RECLAMO DEL CALCIATORE LUCIANO DE OLIVEIRA SIQUEIRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 191 del 18.1.2007)

Il collaboratore dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. presente alla gara del Campionato di Serie A della Lega Nazionale Professionisti Chievo Verona/Catania, svoltasi il 14.1.2007, ha rassegnato una relazione nella quale ha segnalato, tra l'altro, che "subito dopo" la fine della gara "davanti allo spogliatoio del Catania, il calciatore della squadra etnea Sottit Andrea provocava verbalmente profferendo frasi non riuscite a percepire, e con gestualità minacciosa, il calciatore del Chievo Luciano, il quale in risposta gli sferrava un calcio alla gamba destra. L'episodio si interrompeva per il sopraggiungere di altri giocatori che si interponevano tra i due litiganti, come pure faceva il dirigente del Chievo Marco Pacione".

Sulla base della relazione innanzi riepilogata per quanto d'interesse, il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. n. 186 in data 16.1.2007, ha inflitto al nominato tesserato Luciano Siqueira De Oliveira la squalifica per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: "per aver colpito, al termine della gara, negli spogliatoi, un calciatore avversario con un calcio ad una gamba, nel corso di un alterco interrotto soltanto per l'intervento di altri tesserati (art. 14 comma 2bis C.G.S.)".

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo la società A.C. Chievo Verona ha proposto ricorso alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, la quale, con la decisione in data 18.12.2007, pubblicata nel Com. Uff. n. 191, l'ha respinto, ritenendo infondata la

sproporzione che la ricorrente aveva lamentato a motivo della doglianza, considerando che “la condotta violenta posta in essere dal De Oliveira integra senza dubbio gli estremi della violazione disciplinare di cui all’art. 14 comma 2bis lett. b) come correttamente ritenuto nel provvedimento del Giudice, che pertanto deve essere confermato. Nessuna rilevanza può dunque assumere l’invocata circostanza attenuante della provocazione, già considerata dal Giudice Sportivo che, evidentemente, ha contenuto nel minimo edittale al sanzione”.

Con atto depositato in data 24.1.2007, la stessa società, anche nell’interesse del tesserato, ha proposto appello innanzi a questa Corte d’Appello Federale, instaurando il giudizio iscritto al n. 167 del registro di Segreteria, nel quale ha lamentato l’errata qualificazione del fatto da parte della Commissione Disciplinare, non essendo la condotta del De Oliveira qualificabile come nella tipizzazione dell’articolo 14, comma 2bis, lettera b) C.G.S., ha indicato a sostegno della sproporzione della sanzione decisioni assunte dagli Organi di Giustizia Federali in fattispecie analoghe, ha evidenziato i buoni precedenti disciplinari del tesserato, ha affermato che le frasi offensive alle quali il calciatore ha reagito avessero contenuto razzista, ha stigmatizzato l’effetto punitivo che ha colpito la sola vittima dell’evento e non anche l’artefice del fatto ingiusto scatenante (cioè il <<provocatore>>) ed ha concluso chiedendo alla Corte d’Appello Federale di “ritenere fondati i motivi che sostengono la presente memoria e per l’effetto commutare la pena della squalifica in sanzione pecuniaria, o, in subordine, ridurre la stessa pena”.

All’udienza odierna l’avvocato De Simone, patrona dell’appellante, ha confermato i motivi d’appello, ha argomentato in particolare sulla sproporzione della sanzione in rapporto al dolo del tesserato, sulle reiterate provocazioni da questi subite, sulla tutela dei canoni di cui all’art. 1 C.G.S., sulla distinzione da riservare al dolo d’impeto rispetto a quello premeditato ed ha concluso confermando le richieste già rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio, chiedendone l’accoglimento.

La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza della società A.C. Chievo Verona avverso la squalifica di tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, a sanzione della condotta tenuta dal calciatore Luciano Siqueira De Oliveira al termine della gara del Campionato Nazionale di Serie A Chievo Verona/Catania, disputata il 14.1.2007.

L’appello è infondato e deve essere respinto.

Come già descritto in fatto, il collaboratore dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. presente alla gara in questione ha rassegnato una relazione in base alla quale il Luciano Siqueira De Oliveira ha colpito volontariamente un avversario con un calcio alla gamba destra.

Rispetto al fatto descritto ed alle decisioni assunte nei due gradi di merito, è compito di questa Corte d’appello procedere – tenuti presenti i motivi adottati dall’appellante – ad esaminare se il Giudice *a quo* abbia data corretta applicazione alle disposizioni regolamentari che tipizzano la fattispecie, conseguentemente applicando le relative sanzioni, con congrua e coerente motivazione, non procedere ad un terzo giudizio di merito che l’ordinamento federale non prevede, non ammettendo l’appello innanzi alla C.A.F. che per i motivi tassativamente elencati nell’art. 33 C.G.S..

Ebbene, nel caso del Luciano Siqueira De Oliveira, non è ravvisabile alcun motivo di censura rispetto alla decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, peraltro confermativa del provvedimento del Giudice Sportivo, in rapporto alla condotta del tesserato, il quale ha tenuto una condotta obiettivamente violenta nei confronti di un avversario.

A ben vedere, i motivi di gravame sono prevalentemente indirizzati ad ottenere da questa Corte una riduzione della sanzione comminata al Luciano Siqueira De Oliveira sul presupposto che la decisione impugnata per un verso non integrasse la fattispecie tipizzata dall’art. 14, comma 2bis, lett. b) C.G.S., in quanto tale non sarebbe il calcio inflitto ad altro tesserato al di fuori del contesto agonistico e, per altro verso, che non fosse stata tenuta in adeguato conto la circostanza che il comportamento venuto in considerazione costituisse reazione a fatto ingiusto altrui, peraltro particolarmente grave in quanto costituito da offese di stampo razzista.

Gli argomenti non hanno pregio.

La condotta del De Oliveira è stata certamente qualificata in modo corretto dal Giudice *a quo* come violenta, in quanto tale è da considerare il calcio sferrato ad altro tesserato al di fuori del contesto agonistico e questa affermazione è sostenuta anche dal tenore della disposizione applicata, la quale prevede sanzioni di diversa entità per condotte che sono intrinsecamente diverse da quella in esame (il comma *2bis* dell'art. 14 C.G.S. sanziona anche quella gravemente antisportiva e ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara – alla lett. a) –, le condotte violente particolarmente gravi nei confronti di altri tesserati – alla lett. c) – e quelle particolarmente gravi nei confronti degli ufficiali di gara), non verificate nel caso del De Oliveira, così che anche i motivi d'appello riferiti alla lamentata sproporzione della sanzione non trovano alcun reale riscontro nella decisione impugnata.

Né vi è motivo di ritenere che le circostanze attenuanti eventualmente applicabili in fattispecie – fermo restando che lo stampo razzista delle offese profferite dal tesserato colpito poi dal calcio del De Oliveira non risultano provate, avendo il collaboratore dell'Ufficio Indagini affermato di non averne percepito il contenuto – non siano state considerate dalla Commissione Disciplinare, essendo stata la sanzione contenuta nella misura minima edittale.

A quanto precede deve aggiungersi, altresì, la più generale ed assorbente considerazione, già in altre occasioni formulata da questa Commissione d'Appello Federale (si vedano, più recentemente, i motivi della decisione assunta in data 21.12.2006 – Com. Uff. n. 27/C - nel giudizio intentato dalla F.C. Juventus avverso deliberazione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti), in base alla quale a questa Corte –cui non compete, come detto, qualificare il fatto *ex novo*, ma limitarsi ad una verifica della legittimità dell'operato dei Giudici dei gradi precedenti - non è attribuito alcun potere discrezionale di riformare il provvedimento sanzionatorio impugnato aldisotto dei limiti minimi previsti in via edittale.

Dunque, la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti nei confronti della quale la A.C. Chievo Verona ha proposto appello, non è meritevole di censura e deve esser confermata anche in questa sede.

Dalla pronuncia di reiezione dell'appello discende, altresì, che la Corte disponga sia incamerata dalla Federazione la relativa tassa versata dall'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Signor Luciano De Oliveira Siqueira e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO U.S.O. CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TORRI OMAR (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 19.1.2007)

Con atto del 24.1.2007, la società U.S.O. Calcio impugnava il provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, Com. Uff. n. 103 del 19.1.2007, con il quale era stato respinto il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di squalifica per tre giornate del calciatore Torri Omar.

Nell'impugnazione la U.S.O. Calcio si doleva della omessa motivazione in ordine alla violazione dell'art. 31 lett. a3) C.G.S., nella quale sarebbe incorsa la decisione relativa al reclamo contro il provvedimento del Giudice Sportivo, ed ancora della falsa applicazione dello stesso art. 31 lett. a3) da parte della Commissione Disciplinare la quale, pur omettendo di motivare, avrebbe escluso l'ammissibilità della prova televisiva richiesta dalla parte impugnante per mancato rispetto dei termini indicati dal citato art. 31.

Si sosteneva, inoltre, l'omessa motivazione circa la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal Vezzoli, parte lesa nel procedimento, il quale aveva riconosciuto di non aver ricevuto alcuno schiaffo dal Torri, prospettando una erronea interpretazione dell'accaduto sia da parte del direttore di gara che da parte degli organi di Giustizia Sportiva, posto che, in realtà, non vi era stata

una condotta violenta da parte del calciatore Torri, ma solo un comportamento non regolamentare, con la conseguente possibilità di revocare o riformare il provvedimento a carico del suddetto giocatore, annullando o riducendo la squalifica inflitta.

Le doglianze difensive possono essere accolte solo parzialmente.

Quanto, infatti, alla articolata e diffusa parte dell'impugnazione relativa alla mancata dichiarazione di ammissibilità della prova televisiva, è appena il caso di notare che questa è stata giustamente ritenuta inammissibile non in relazione al mancato rispetto dei termini di deposito, ma per la determinante ragione che l'episodio era stato visto e sanzionato dall'arbitro, per cui la fattispecie concreta si poneva al di fuori dei casi in cui è possibile ricorrere appunto alla prova televisiva, prevista solo nelle ipotesi in cui il direttore di gara non abbia avuto contezza dell'accaduto.

Discorso diverso è, invece, possibile fare in relazione alla qualificazione del gesto posto in essere dal Torri, se si tiene presente che il referto dell'arbitro, confermato dalla successiva audizione personale, attribuisce al Torri uno "schiaffo dietro la testa", mentre la decisione del Giudice Sportivo, così come quella della Commissione Disciplinare, sanziona il calciatore per aver colpito l'avversario con uno "schiaffo al volto". È evidente, quindi, la discordanza tra la versione dei fatti riportata dal referto arbitrale e quella accreditata dai giudici sportivi, posto che uno schiaffo al volto è sicuramente un gesto violento, mentre un colpo dietro la testa, inferto per di più durante un'azione di gioco quale gesto di reazione ad un fallo dell'avversario, risulta più facilmente sussumibile nel novero dei gesti antiregolamentari, secondo la stessa giurisprudenza di questa Commissione.

Così ricostruita la vicenda vi è spazio, qualificato il comportamento del Torri come antiregolamentare, per la riduzione da tre a due giornate di squalifica della sanzione da infliggere allo stesso.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo proposto da U.S.O. Calcio di Calcio (Bergamo), e per l'effetto riduce alla squalifica di 2 giornate la sanzione inflitta al calciatore Torri Omar.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO CATANIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 201 del 25.1.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito della gara Catania/Cagliari del 21.1.2007, ha inflitto al calciatore Gionatha Spinesi tesserato in favore del Catania la squalifica per tre giornate effettive di gara nonché l'ammenda di € 1.500,00, per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria essendo già diffidato (quarta sanzione), e per avere, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro una frase pesantemente ingiuriosa.

Il reclamo, proposto contro la suddetta decisione dalla Calcio Catania S.p.A., basato sull'asserto che le frasi ritenute ingiuriose ed attribuite allo Spinesi non erano state rivolte all'arbitro ma ad altro soggetto, è stato respinto dalla Commissione Disciplinare sul rilievo che, dagli atti ufficiali di gara - fonte privilegiata di prova - nonché dal supplemento di referto arbitrale, risultava che lo Spinesi aveva effettivamente pronunciato una frase dal contenuto irrispettoso, chiaramente inopportuno e minaccioso, percepita dall'arbitro come rivolta a lui o comunque riferibile agli ufficiali di gara ovvero alla classe arbitrale.

Con riferimento alla pena la Commissione Disciplinare ha rilevato che la sanzione di una giornata di squalifica era automatica in relazione alla quarta ammonizione subita dallo Spinesi, mentre le altre due giornate di squalifica costituivano la sanzione minima irrogabile in ordine alla ritenuta violazione dell'art. 14, comma 2 bis, lett. a), C.G.S..

Contro la suddetta decisione ha proposto ricorso la Calcio Catania S.p.A. chiedendo «l'annullamento o la parziale riforma della sanzione comminata [rectius: inflitta] allo Spinesi con l'attenuazione delle sanzioni a lui inflitte e, in ogni caso, limitare la punizione al presofferto (tenendo conto delle due giornate di squalifica già scontate)».

La ricorrente non mette in discussione, come non l'aveva fatto davanti alla Commissione Disciplinare, la legittimità della sanzione di una giornata di squalifica in conseguenza della quarta ammonizione; contesta, invece, la decisione impugnata per avere ritenuto sussistente l'ipotesi di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. La ricorrente afferma che le frasi attribuite allo Spinesi non sono ingiuriose né irrispettose e che non v'è prova che esse siano state rivolte all'arbitro.

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito si dirà.

Nel rapporto arbitrale si legge: «Al termine della gara nel tummel il giocatore del Catania (Gionatha Spinesi) diceva le seguenti parole: vi devono picchiare tutti».

Nel supplemento al rapporto redatto a richiesta della Commissione Disciplinare si legge: «Confermo quanto dichiarato nel rapporto che corrisponde alla frase pronunciata dal sig. Spinesi. Preciso inoltre di avere percepito che destinatario di tale frase fosse il sottoscritto».

Ciò premesso, in primo luogo, è da respingere la tesi difensiva secondo cui la frase, certamente pronunciata dallo Spinesi, come indiscutibilmente risulta dal rapporto arbitrale, non avrebbe natura ingiuriosa o irrispettosa, se effettivamente rivolta all'arbitro. Al contrario è da affermare che additare un arbitro come soggetto passivo di una eventuale aggressione, non importa da parte di chi, costituisce indubbiamente un attacco alla funzione arbitrale, che deve svolgersi in clima di serenità e di rispetto per essere credibile, e quindi si sostanzia in un comportamento sicuramente irrispettoso, sanzionabile ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, lett. a), C.G.S..

La C.A.F. ritiene, tuttavia, che gli elementi acquisiti non consentano di affermare con certezza che la frase pronunciata dallo Spinesi fosse rivolta all'arbitro.

Tale circostanza – fondamentale al fine di ritenere sussistente la violazione della norma sopra indicata – non appare provata in base al rapporto arbitrale. Né la carenza di prova sul punto viene supplita dal supplemento di rapporto, e ciò non perché il supplemento non possa integrare il contenuto del rapporto, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, ma perché il supplemento – così come formulato – non è idoneo a sciogliere il dubbio su chi fosse l'effettivo destinatario della frase dello Spinesi, essendo in esso rappresentata solo una sensazione soggettiva dell'arbitro; questi non ha infatti affermato che la frase dello Spinesi fosse stata diretta nei suoi confronti, ma ha solo riferito di avere percepito di essere stato il destinatario della frase, il che appunto è l'espressione di una sensazione soggettiva che può anche non rispondere alla realtà e non l'indicazione certa di un fatto, che, siccome proveniente dall'arbitro – e riferita nel rapporto o nel supplemento – renderebbe il fatto stesso indiscutibile.

Non essendovi quindi la prova certa della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 14, comma 2 bis, lett. a), C.G.S., dalla cui violazione dipende l'applicazione minima di due giornate di squalifica in aggiunta alla giornata di squalifica inflitta per la quarta ammonizione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente presa d'atto che la sanzione legittimamente irrogata rientra nel presofferto.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo proposto dal Catania Calcio S.p.A. e, in parziale riforma della decisione impugnata, limita al presofferto la sanzione inflitta al calciatore Spinesi Gionatha.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Lo Piano Dr. Michele, Molinari Dr. Lucio, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Bravi Dott. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

4. **RECLAMO U.S. TALAMONESE AVVERSO LA SANZIONE, DELLA INIBIZIONE INFLITTE AI SIG. MORALES SERGIO, PRESIDENTE DELL’U.S. TALAMONESE, FINO AL 30.6.2007 E AL SIG. COMBI DORINO FINO AL 30.11.2007, DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 39 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, LA SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, ART. 2, COMMI 3 E 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 30.11.2006)

A seguito di deferimento della Procura Federale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con delibera di cui al Com. Uff. n. 29 del 30.11.2006, infliggeva al signor Sergio Morales Sosa, nella qualità di Presidente della U.S. Talamonese l’inibizione sino al 30.6.2007 ed al signor Dorino Combi dirigente della medesima società sino al 30.11.2007, nonché a carico della società l’ammenda di €400,00, per avere costretto il proprio tesserato Claudio Brisa a pagare la somma di €2.500,00 per autorizzare il suo trasferimento ad altra società.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale Sergio Morales Sosa, Dorino Combi e la U.S. Talamonese contestando l’illecito sportivo ad essi addebitato.

Il ricorso,così come proposto, è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo il ricorso non risulta essere stato inviato alla Procura Federale, controparte necessaria nel procedimento, così come espressamente previsto dall’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S. pena di inammissibilità.

L’inosservanza di tale formalità comporta di conseguenza l’inammissibilità del ricorso.

Peraltro il ricorso è stato sottoscritto dal solo procuratore degli appellanti che non risulta iscritto nel foglio di censimento della F.I.G.C., il quale non avendo alcuna riconoscibilità ai fini federali, non è legittimato ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S. a rappresentare validamente le società ed i tesserati davanti agli organi della Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso proposto da U.S. Talamonese di Talamona (Sondrio), ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 5 C.G.S. perché sottoscritto da persona non legittimata nonché per omesso contestuale invio dei motivi di reclamo alla controparte.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. **POL. SAN PANCRAZIO SALENTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLISPORTIVA S. PANCRAZIO SALENTINO/ASD MEDANIA DEL 19.11.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 26 del 07.12.2006)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 7.12.2006 accoglieva il reclamo proposto dall’A.S.D. Medania che lamentava la irregolare partecipazione del calciatore Omar Diagne tra le file della Polisportiva San Pancrazio in occasione della gara disputata tra le due società il 19.11.2006, infliggendo a carico

della Polisportiva San Pancrazio Salentino con la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 12 comma 5 C.G.S., con il risultato di 0-3 a favore della A.S.D. Medania.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso alla C.A.F. la Polisportiva San Pancrazio con atto inviato in data 8.1.2007.

Il ricorso è tardivo e pertanto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S..

Invero le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

Nel caso in esame la Polisportiva San Pancrazio Salentino ha inviato il ricorso in data 8.1.2007, ben oltre il settimo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale e perciò tardivamente rispetto il termine fissato per la regolare instaurazione del procedimento.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso proposto da Pol. San Pancrazio Salentino di San Pancrazio Salentino (Brindisi), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO ASI MONZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASI MONZA/A.C.F. LE AZZURRE DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006, accoglieva il reclamo proposto dalla società A.C.F. Le Azzurre che lamentava la irregolare partecipazione della calciatrice Laura Zanchi tra le file della società ASI Monza in occasione della gara disputata tra le due società il 26.11.2006, infliggendo a carico della società ASI Monza la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 12 comma 5 C.G.S., con il risultato di 0-3 a favore della società Le Azzurre e l'ammenda di €130,00, nonché l'inibizione a tutto il 21.1.2007 al dirigente accompagnatore Barbara Marano.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso alla C.A.F. la società ASI Monza, con atto spedito in data 27.12.2006 ed alla controparte soltanto il 5.1.2007.

Il ricorso,così come proposto, è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. i ricorsi trasmessi agli organi di giustizia competenti devono essere inviati contestualmente all'eventuale controparte, a pena d'inammissibilità, secondo l'espressa previsione del successivo comma 9.

L'inosservanza di tale formalità da parte della ricorrente società comporta di conseguenza l'inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla ASI Monza di Monza (Milano), ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S. per omesso contestuale invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte nonché per tardività.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. LAZIO FOOTBALL GIRLS A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD LAZIO FOOTBALL GIRLS/CERVETERI FUTSAL DEL 28.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 46 del 14.12.2006)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 14.12.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha respinto il reclamo proposto dell'A.S.D. Lazio Football Girls A 5 in ordine alla regolarità della gara disputata in data 28.10.2006 con il Cerveteri Futsal.

Con telegramma del 16.12.2006 la medesima A.S.D. Lazio Football Girls A 5 ha preannunciato a questa C.A.F. la propria intenzione di proporre reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare.

A tale dichiarazione, tuttavia, non ha fatto seguito la proposizione degli specifici motivi di gravame nei termini previsti dal C.G.S., talché il reclamo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso proposto da A.S.D. Lazio Football Girls a 5 di Roma, ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 6 C.G.S. per omesso invio dei motivi a seguito del preannuncio di reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 2 Febbraio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli